Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 78.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 11. — E' sostituito dal seguente:

« I paragrafi 1 e 2 dell'art. 44 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti:

1) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare:

Mensa ammiraglio:

se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra: due cuochi, due domestici;

se ammiraglio di divisione o contrammiraglio: un cuoco, un domestico.

Mensa comandante di nave:

un cuoco, un domestico.

Mensa ufficiali:

con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico;

con più di 20 o meno di 40 commensali: due cuochi, due domestici;

con 40 o più commensali: tre cuochi, tre domestici.

Mensa unica sottufficiali:

sulle unità di dislocamento non inferiore alle 5000 tonnellate: fino a 50 commensali: un cuoco;

oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico.

Mensa sottufficiali:

sulle unità di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali un marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: due marinai con funzioni di cuoco;

2) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unità, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero può, però, autorizzare per i cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco e di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un cuoco borghese ».

E' aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« All'art. 46 del citato regolamento è aggiunto il seguente paragrafo:

3) il Ministero può autorizzare l'assegnazione di un cuoco borghese per le mense equipaggio aventi al-

meno 70 partecipanti e l'assegnazione di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o più partecipanti.

Qualora venga esercitata la facoltà di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verrà corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 79.

Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — RUBINACCI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 80.

Trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in Accademia di belle arti, con annesso Liceo artistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Accademia di belle arti di Carrara, conservata con lo stesso titolo come Scuola del marmo ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, è trasformata, ad ogni effetto, in Accademia di belle arti con annesso Liceo artistico.

La nuova Accademia di belle arti è costituita dal solo corso di scultura della durata di quattro anni.

Art. 2.

L'organico del personale insegnante dell'Accademia di belle arti di Carrara con annesso Liceo artistico è stabilito dall'allegata tabella firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Per l'insegnamento della matematica e fisica e per quello di scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo artistico si provvederà per incarico in deroga a quanto disposto dall'art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Art. 4.

Gli insegnanti di ruolo attualmente in servizio presso l'anzidetta Accademia verranno inquadrati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nelle nuove cattedre conservando il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 5.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 16 ottobre 1940.

Art. 6.

Alle spese relative all'attuazione della presente legge, che non comporta nuovi oneri, sarà fatto luogo con gli stanziamenti di bilancio già autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Organico dell'Accademia di belle arti di Carrara

PERSONALE TITOLARE

1. — Insegnante di scultura di II classe, gruppo *A*, gradi dall'8° al 5°.
2. — Insegnante di anatomia artistica di V classe, gruppo *A*, gradi dall'11° al 7°.

ORGANICO DEL LICEO ARTISTICO

PERSONALE TITOLARE

1. — Insegnante di figura disegnata di IV classe, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°.
2. — Insegnante di ornato disegnato di IV classe, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°.
3. — Insegnante di figura e ornato modellato di IV classe, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°.
4. — Insegnante di disegno geometrico, prospettiva e architettura di IV classe, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°.
5 — Insegnante di letteratura italiana e storia di IV classe, gruppo *A*, gradi dal 10° al 6°.
6. — Insegnante di storia dell'arte di V classe, gruppo *A*, gradi dall'11° al 7°, con l'incarico dell'insegnamento nella Accademia di belle arti.

PERSONALE NON DI RUOLO

1. — Insegnante incaricato di matematica e fisica.
2. — Insegnante incaricato di scienze naturali, chimica e geografia.

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 81.

Ratifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, concernente istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 82.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI — PELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 83.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, con suo decreto, può anche costituire, in seno al Consiglio, delle commissioni speciali per lo studio dei singoli problemi, chiamandone anche a far parte esperti non membri del Consiglio ».

Art. 6. — E' aggiunto il seguente terzo comma:

« Le sedute straordinarie, compresa quella per la designazione del presidente, sono presiedute dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Il segretario del Consiglio è nominato dal Ministro tra i funzionari di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo *A* dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 8. — Dopo le parole « membri aggregati » sono aggiunte le parole: « e al segretario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1953, n. 84.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Messico relativo alla definizione delle questioni derivanti dal Trattato di pace e relativo scambio di Note, concluso a Città del Messico il 10 luglio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio, per la marina mercantile, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo riguardante la definizione delle questioni derivanti dal Trattato di pace e relativo scambio di Note, concluso a Città del Messico, tra l'Italia e il Messico, il 10 luglio 1952.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CAPPA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 66. — PALLA

Accordo fra l'Italia e il Messico relativo alla definizione delle questioni derivanti al Trattato di pace e scambio di Note.

N. 505616

México, D. F., a 10 de Julio de 1952

Señor Embajador,

En relación con las conversaciones que he tenido con Vuestra Excelencia sobre la liquidación de las cuestiones pendientes entre nuestros dos países como consecuencia de la segunda guerra mundial y del Tratado de Paz entre Italia y las Potencias Aliadas y Asociadas, firmado en Paris el 10 de febrero de 1947; y convencido de interpretar los sentimientos de franca y cordial amistad que el gobierno y el pueblo de México abrigan para el gobierno y el pueblo de Italia, tengo la honra de proponer a Vuestra Excelencia el arreglo de tales cuestiones de conformidad con las siguientes cláusulas:

1ª El Gobierno de México aprueba el arreglo concluído con fecha de hoy entre Petróleos Mexicanos y el Gobierno italiano y cuyo texto se agrega a la presente nota.

2ª El Gobierno italiano reconoce deber al Gobierno de México la cantidad de Dls. 87.751,00 por los siguientes conceptos:

a) Dls. 63.380,00, importe de las erogaciones hechas por las autoridades mexicanas para el alojamiento y manutención de los ciudadanos italianos que fueran internados durante la guerra en la Estación Migratoria de San Antonio, Estado de Guanajuato;

b) Dls. 24.371,00, que el Gobierno de México entegrò al Gobierno de Suecia para cubrir los gastos efectuados por éste en relación con la protección de los intereses mexicanos en Italia.

3ª El Gobierno de la República Italiana cubrirá a la Sociedad Montecatini de Milán, con cargo a la cantidad de Dls. 87.751,00 a que se refiere la cláusula anterior, la suma de Dls. 37.137,00 equivalentes a $ 321.238,98, moneda mexicana, quel el Gobierno de México reconoce deberle en pago de los cargamentos de toluol y benzol que se encontraban a bordo del buque tanque « Atlas » y que fueron adquiridos por la Secretaría de la Defensa Nacional cuando esa embarcación fué incautada por el Gobierno de México en cumplimiento del Decreto de 8 de abril de 1941.

4ª El saldo del crédito del Gobierno de México a cargo del Gobierno de la República Italiana por la cantidad de Dls. 50.614,00 que resulta al efectuarse el pago a que se refiere la cláusula anterior, se liquidarà en la misma forma y se aplicará al mismo objeto que al saldo por Dls. 2.449.386,00 a favor de Petróleos Mexicanos a que se refiere la clausula 6ª párrafo *b*), del Arreglo concluído entre el Gobierno de la República Italiana y Petróleos Mexicanos.

5ª Los Gobiernos de México y de Italia renuncian, mutuamente, a los intereses sobre las cantidades a que se refieren les cláusulas 2ª y 3ª del presente Arreglo así como a cualquier indemnización que pudiera derivarse de los créditos objeto de dichas cláusulas.

6ª En virtud del presente Arreglo quedan definitivamente liquidadas y finiquitadas las reclamaciones de cualquier naturaleza que alguna de las partes, o sus nacionales, tuviera en contra de la otra parte o de sus nacionales, o que pudiera presentar en nombre de ellos por actos realizados en la segunda guerra mundial y por pretensiones derivadas del Tratado de Paz.

En caso de que el Gobierno de Vuestra Excelencia esté de acuerdo con las cláusulas anteriores, muy atentamente propongo a Vuestra Excelencia que la presente nota, junto con la conformidad que de ella se sirva notificarme, constituyan el arreglo definitivo y final de las cuestiones pendientes entre México e Italia, a que me refiero al principio de esta comunicación.

Renuevo a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración muy alta y distinguida.

MANUEL TELLO

Excelentísimo Señor
Doctor LUIGI PETRUCCI
Embajador de Italia — CIUDAD

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

N. 1835

Messico, D. F., li 10 luglio 1952

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data 10 luglio 1952, n. 505616, di cui trascrivo qui di seguito il testo:

« In merito alle conversazioni che ho avuto con Vostra Eccellenza circa la liquidazione delle questioni pendenti fra i nostri due paesi, in conseguenza della seconda guerra mondiale e del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; convinto di interpretare i sentimenti di franca e cordiale amicizia del Governo e del popolo del Messico verso il Governo ed il popolo d'Italia, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza la risoluzione di tali questioni, secondo le seguenti clausole:

1° Il Governo del Messico approva l'Accordo concluso in data odierna dalla Petróleos Mexicanos » con il Governo italiano, il cui testo si allega alla presente Nota.

2° Il Governo italiano riconosce al Governo Messicano un credito di dollari 87.751,00 ai seguenti titoli:

a) dollari 63.380,00 quale importo delle erogazioni effettuate dalle Autorità messicane per l'alloggio

e mantenimento dei cittadini italiani che furono internati durante la guerra nella Stazione Migratoria di San Antonio, Stato di Guanajuato;

b) dollari 24.371,00, che il Governo del Messico consegnò al Governo di Svezia per coprire le spese da questo effettuate per la protezione degli interessi messicani in Italia.

3° Il Governo della Repubblica Italiana verserà alla Società Montecatini di Milano, a fronte dell'importo di dollari 87.751,00 a cui si riferisce la clausola precedente, la somma di dollari 37.137,00 equivalente a pesos messicani 321.238,98, che il Governo del Messico riconosce di doverle in pagamento delle partite di toluolo e benzolo che si trovavano a bordo della nave cisterna « Atlas » e che furono acquistate dal Ministero della Difesa Nazionale, quando tale piroscafo venne sequestrato dal Governo del Messico in base al decreto in data 8 aprile 1941.

4° Il saldo del credito del Governo del Messico a carico del Governo della Repubblica Italiana per l'importo di dollari 50.614,00 che risulta dopo effettuato il pagamento a cui si riferisce la clausola anteriore, si liquiderà nella stessa forma e si applicherà allo stesso oggetto del saldo di dollari 2.449.386,00, a favore di « Petróleos Mexicanos » a cui si riferisce la clausola 6ª, paragrafo b) dell'Accordo concluso tra il Governo della Repubblica Italiana e « Petróleos Mexicanos ».

5° i Governi italiano e messicano rinunciano reciprocamente agli interessi sulle somme a cui si riferiscono le clausole 2 e 3 del presente Accordo, come pure a qualsiasi indennità che potesse derivare dai crediti oggetto di tali clausole.

6° In virtù del presente Accordo rimangono definitivamente liquidati e annullati i reclami di qualunque natura che ciascuna delle Parti o i propri nazionali avessero verso l'altra o i suoi nazionali, o che potessero presentare a loro nome per atti compiuti durante la seconda guerra mondiale e pretese derivanti dal Trattato di Pace.

Nel caso in cui il Governo di Vostra Eccellenza sia d'accordo con le clausole che precedono, mi permetto proporre a Vostra Eccellenza che la presente Nota, unitamente alla risposta conforme a tale Nota che avranno la cortesia di comunicarmi, costituiscano l'Accordo definitivo delle questioni pendenti fra Messico e Italia a cui mi riferisco al principio della presente comunicazione ».

Nel comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo nell'accettare la proposta di cui sopra, nel senso cioè che la di Lei Nota e la presente costituiscano un Accordo definitivo in merito alla risoluzione delle questioni pendenti fra Italia e Messico in conseguenza della seconda guerra mondiale e del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, Le porgo, Signor Ministro, i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

LUIGI PETRUCCI

Sua Eccellenza
Manuel TELLO
Ministro degli Affari Esteri — MESSICO, D. F.

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Petróleos Mexicanos

Il Governo italiano, in nome proprio ed in nome dei Cantieri Navali « Ansaldo S. A. », della Società « Italviscosa » di Milano, della Società «Montecatini » di Milano e degli armatori delle navi ex-italiane, da una parte, e « Petróleos Mexicanos », dall'altra, convengono di regolare le questioni pendenti tra gli armatori e le società italiane menzionate e Petróleos Mexicanos, e a questo scopo hanno designato come loro rappresentanti:

il Presidente della Repubblica Italiana, il dottor Luigi Petrucci, Ambasciatore d'Italia in Messico;

Petróleos Mexicanos, il senatore Antonio J. Bermúdez, direttore generale di Petróleos Mexicanos,

i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri e di averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CLAUSOLA 1ª.

a) Il Governo italiano si impegna a consegnare a Petróleos Mexicanos, in Genova, nel termine di trenta giorni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, la nave cisterna di 10.500 tonnellate d.vv., denominata « Poza Rica », costruita nell'anno 1940-1941 nei Cantieri Ansaldo S. A., in perfetto stato di conservazione secondo la classificazione 100-A-1 del Registro Italiano o, in caso di divergenza, secondo la classificazione corrispondente del Registro Lloyd's di Londra.

b) Il Governo italiano riconosce di dovere a Petróleos Mexicanos la somma di Doll. 8.990.013,00 a titolo di indennità per i danni subiti da tale istituzione, a conseguenza della perdita delle navi cisterna « Pánuco » e « Minatitlán » costruite dall'Ansaldo S. A.; e a qualsiasi altro titolo relativo al contratto di costruzione delle navi cisterna « Poza Rica », « Pánuco » e « Minatitlán », o per fatti posteriori relativi a tali navi, in modo che la somma menzionata rappresenti una liquidazione definitiva tra Petróleos Mexicanos e Ansaldo S. A., per tutto ciò che concerne le tre navi cisterna menzionate.

CLAUSOLA 2ª.

Il Governo italiano riconosce di dovere a « Petróleos Mexicanos » la somma globale di Doll. 496.851,00 per i motivi che risultano dettagliati nell'allegato n. 1 del presente Accordo.

CLAUSOLA 3ª.

a) Il Governo italiano riconosce al Messico la proprietà esclusiva delle seguenti cinque navi attualmente naviganti che furono sequestrate dal Governo messicano in base al Decreto in data 8 aprile 1941: « Poza Rica » (ex-Fede); « Ebano » (ex-Stelvio); « Minatitlán » (ex-Tuscania); « Pánuco » (ex-Giorgio Fassio) e « Tabasco » (ex-Marina O.).

b) il Governo italiano riconosce altresì che competono al Messico gli indennizzi che Compagnie di Assicurazione non italiane hanno pagato o pagheranno, a titolo di assicurazioni contratte durante l'impiego, sotto bandiera messicana, delle seguenti navi cisterna anche esse sequestrate in base al Decreto in data 8 aprile 1941: « Faja de Oro » (ex-Genovano); « Potrero de Llano » (ex-Lucifero); « Amatlán » (ex-Vigor); « Túxpan » (ex-Americano) e « Las Choapas » (ex-Atlas).

CLAUSOLA 4ª.

« Petróleos Mexicanos » è d'accordo nel dedurre dalla somma menzionata nella clausola 1ª del presente Ac-

cordo l'importo di una equa indennità riconosciuta a favore degli armatori italiani ex-proprietari delle 10 navi a cui si riferisce la clausola 3ª.

Tale indennità viene fissata nella somma specificata per ciascuna delle navi che figurano nell'allegato n. 2, per un importo totale di Doll. 6.458.187,00.

CLAUSOLA 5ª.

« Petróleos Mexicanos » riconosce i crediti a favore della Compagnia Italviscosa di Milano, nonchè dell'Amministrazione della Marina Militare Italiana, della Compagnia Montecatini di Milano e della Compagnia A.G.I.P. di Roma che erano pagabili prima dell'inizio delle ostilità: e che si specificano nell'allegato n. 3 del presente Accordo, per l'importo totale di Dollari 579.291,00.

CLAUSOLA 6ª.

a) Gli importi dei crediti dei cittadini italiani, indicati nelle clausole 4ª e 5ª del presente Accordo, si intendono pagati e liquidati, da parte di « Petróleos Mexicanos », mediante cessione, a loro favore, a valere sui crediti di Petróleos Mexicanos, che sono specificati nella clausola 1ª, paragrafo *b*), e nella clausola 2ª.

b) Il saldo dei crediti di « Petróleos Mexicanos », a carico del Governo italiano, per Doll. 2.449.386,00, sarà coperto da questo esclusivamente mediante il pagamento di una partecipazione del 25 % nel prezzo delle ordinazioni che « Petróleos Mexicanos » e il Governo del Messico, o ciascuno di essi, affettueranno presso Ditte italiane per coprire l'importo di macchinari, attrezzi e merci che siano di interesse e utilità per l'economia del Messico, fino a un totale di dollari 10.000.000,00.

Le ordinazioni avranno per oggetto quanto segue:

Tuberie per « Petróleos Mexicanos », macchinari per cantieri di Veracruz, macchinari per la fabbrica « Diesel Nacional », autocarri per merci, autocarri cisterna per la distribuzione di petrolio, motori marini e altri macchinari per le navi che si costruiranno nei cantieri di Veracruz, materiale ferroviario, barcacce e rimorchiatori, e altri materiali, macchinari e merci che l'Italia possa offrire e che siano di interesse e utilità per la economia del Messico.

c) Nell'effettuare la fornitura delle macchine, degli attrezzi e delle merci sopra indicate, le Ditte italiane venditrici applicheranno, rigorosamente, i prezzi praticati per la normale esportazione degli stessi prodotti verso terzi Paesi.

CLAUSOLA 7ª.

Il Governo italiano, da una parte, e « Petróleos Mexicanos » dall'altra, rinunciano agli interessi sulle somme che si addebitano l'uno all'altro, in base a quanto viene stipulato nel presente Accordo, come pure a qualunque indennità per la mancata disponibilità dei beni di loro rispettiva proprietà, salvo quanto stipulato nella clausola 1ª.

In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi ugualmente autentici, a Città del Messico addì dieci del mese di luglio millenovecentocinquantadue.

LUIGI PETRUCCI — A. J. BERMÚDEZ

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO 1

CREDITI MINORI DI PETROLEOS MEXICANOS

a) Differenza tra gli importi dei prodotti petroliferi forniti dalla « Pemex » al Ministero della Marina Militare italiana e gli importi dei prodotti tessili artificiali forniti in contropartita alla « Pemex » dal Consorzio Italraion	Dls.	6.851,00
b) Indennizzo per la perdita di diverse merci durante la guerra nel porto di Genova e rimborso delle spese di magazzinaggio delle merci perdute	»	490.000,00
Totale . . .	Dls.	496.851,00

ALLEGATO 2

INDENNIZZI RELATIVI ALLE NAVI ITALIANE SEQUESTRATE IN DATA 8 APRILE 1941

Ditta LAURO:		
per il « Poza Rica » (ex-Fede) . . .	Dls.	1.733.018,00
Società ALTA ITALIA:		
per l'« Ebano » (ex-Stelvio) . . .	»	788.847,00
per il « Tabasco » (ex-Marina O.) .	»	551.534,00
Ditta PITTALUGA:		
per il « Minatitlán » (ex-Tuscania) .	»	512.232,00
Società VILLAIN E FASIO:		
per il « Pánuco » (ex-Giorgio F.) . .	»	694.477,00
Ditta BARBAGELATA:		
per il « Faja de Oro » (ex-Genovano)	»	496.537,00
per il « Tuxpan » (ex-Americano)	»	541.830,00
per il « Las Choapas » (ex-Atlas) . .	»	240.000,00
Società Petrolifera Esercizi Marittini:		
per il « Potrero de Llano » (ex-Lucifero)	»	344.015,00
Società LA COLUMBIA:		
per il « Amatlán » (ex-Vigor) . . .	»	555.697,00
Totale . .	Dls.	6.458.187,00

ALLEGATO 3

CREDITI MINORI ITALIANI

a) Crediti della Società Italviscosa: Saldo che deve Pemex per rayon fornito a Messico in compensazione con petrolio			Dls.	511.000,00
Rimborso per commissioni dovute dalla Pemex			»	54.000,00
b) Credito italiano a saldo vendita alla Pemex di prodotti petroliferi che si trovavano imbarcati sulle navi sequestrate:				
Montecatini	Dls.	5.498,60		
Marina Militare Italiana	»	3.590,80		
A.G.I.P. . .	»	5.201,60		
			»	14.291,00
Totale . . .			Dls.	579.291,00

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 85.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corrente anno 1953 possono essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del servizio automobilistico, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:

per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;

per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.

Possono, inoltre, essere richiamati cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 65. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 febbraio 1920, n. 470, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Pisa di promuovere con il concorso dello Stato il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che detto decreto stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento su indicati, e fino alla somma di L. 10.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1649, con il quale veniva aumentato da L. 10.000 a L. 50.000 annue, il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento della provincia di Pisa;

Vista la deliberazione in data 15 maggio 1950 del comune di Pisa, con la quale veniva aumentato a L. 150.000 il contributo annuo del Comune stesso;

Vista la deliberazione in data 22 agosto 1951, n. 46, del comune di Buti, con la quale veniva aumentato a L. 26.500 il contributo annuo del Comune stesso;

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1949, n. 44, del comune di Calci, con la quale veniva aumentato a L. 15.000 il contributo annuo del Comune stesso;

Vista la deliberazione in data 18 agosto 1951, n. 127, del comune di Vicopisano, con la quale veniva aumentato a L. 10.000 il contributo annuo del Comune stesso;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pisa, costituito con il regio decreto 19 febbraio 1920, n. 470, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, a L. 612.000 (seicentododicimila) annue con l'impegno, da parte dei seguenti Comuni, di corrispondere al Consorzio stesso, il contributo annuo a fianco di ciascuno indicato:

Comune di Pisa: L. 150.000 (centocinquantamila);
Comune di Buti: L. 26.500 (ventiseimilacinquecento);
Comune di Calci: L. 15.000 (quindicimila);
Comune di Vicopisano: L. 10.000 (diecimila).

L'Amministrazione provinciale di Pisa ed i comuni di San Giuliano Terme e di Bientina continueranno a concorrere, ad integrazione della metà della spesa mediante il pagamento del contributo annuo stabilito con il decreto Presidenziale 29 maggio 1951, n. 974, rispettivamente di L. 350.000 (trecentocinquantamila); L. 50.000 (cinquantamila) e L. 10.500 (diecimilacinquecento).

Il contributo statale, negli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre per gli esercizi successivi sarà prelevato sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1953
Registro n. 3 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 60

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1953.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa-Carrara;

Vista la nota n. 837 in data 13 gennaio 1953, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa-Carrara comunica che la locale Associazione degli industriali, a seguito dell'avvenuta rescissione del rapporto di impiego con l'Associazione stessa da parte dell'avv. Giovanni Lavagnini, ha designato a sostituirlo il dott. Maurizio dell'Amico;

Decreta:

Il dott. Maurizio dell'Amico, è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Massa-Carrara in sostituzione dell'avv. Giovanni Lavagnini.

Roma, addì 14 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Bardonecchia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Bardonecchia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il territorio suddetto, oltre a costituire un quadro naturale dove l'opera della natura si fonde con quella dell'uomo offre dei punti di vista dai quali si gode la caratteristica visione della suggestiva chiostra alpina;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Bardonecchia indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

Il Soprintendente ai monumenti di Torino curerà che il comune di Bardonecchia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 16

Il giorno 9 aprile 1952, debitamente convocata con lettera circolare in data 4 aprile 1952, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare del seguente ordine del giorno:

BARDONECCHIA *Rinnovo vincolo del Comune*

(*Omissis*)

Comune di Bardonecchia.

Il soprintendente a conclusione dei chiarimenti dati sulle motivazioni con le quali fu creduto opportuno elencare l'intero territorio del comune di Bardonecchia fra i complessi di cose da tutelare ai sensi della legge, specifica che detto territorio, nella sua integrità si presenta come un magnifico quadro di insieme, dove la natura esuberante nell'imponente sua manifestazione paesistica è integrata, domata e corretta dalla mano dell'uomo che ha saputo creare oasi di pace contemplativa sulla chiostra alpina, aprire viali ombrosi d'accesso ai boschi, ed erigere villette che mirabilmente si sposano con l'insieme rustico della borgata alpina.

La Commissione, facendo proprie le motivazioni sopra esposte alla unanimità delibera di prospettare al Ministero l'opportunità di elencare l'intero territorio del comune di Bardonecchia fra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*)

(1082)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi che figureranno nella « XIII Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » di Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « XIII Fiera di Ancona »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » che avrà luogo in Ancona dall'11 al 31 luglio 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 febbraio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona antistante al parco municipale della Villa Casale, sita nell'ambito del comune di Rapallo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona antistante al parco municipale della Villa Casale, sita nell'ambito del comune di Rapallo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rapallo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con la via Aurelia, un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si scorge, in una visione d'insieme di particolare bellezza, la folta alberatura del parco pubblico di Villa Porticciuolo e delle circostanti colline;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rapallo confinante: a nord, con le proprietà Maggio Rosa ed altri, Cordano Andrea, Girasole Felicita, Maggio Mario, Maggio Anna; ad est, con via privata Zunino; a sud ed ovest, con la via Aurelia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Rapallo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 26 aprile 1952

Verbale n. 19

RAPALLO (GE): Vincolo terreni antistanti al parco municipale della Villa Casale

Il rappresentante del comune di Rapallo assessore ai lavori pubblici propone il vincolo panoramico sull'area triangolare compresa tra la via Aurelia orientale, la via privata Zunino ed altre proprietà

La Commissione all'unanimità approva la proposta definendo l'importante interesse panoramico col seguente motivo:

« Aree sottostanti il punto di belvedere pubblico della via Aurelia dal quale si scorge la folta alberatura del parco pubblico di Villa Porticciuolo e delle circostanti colline » (art. 1, comma 4).

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Borghetto sul Mincio », sita nell'ambito del comune di Valeggio sul Mincio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 settembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona denominata Borghetto sul Mincio, sita nell'ambito del comune di Valeggio sul Mincio;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Valeggio sul Mincio senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia,

Riconosciuto che la zona predetta, comprendente una valle ubertosa segnata al centro dal corso del fiume Mincio, forma un complesso armonico di singolare valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Valeggio sul Mincio confinante: a nord, con la strada del cimitero, con il limite esterno dei mappali numeri 135, 506, 512, 521, 553, 554; ad est, con il limite esterno del

mappale n. 555, con la strada del Castello e con la muratura esterna del Castello (verso il mappale n. 612); a sud, con la strada comunale del Mincio a Bastiglia; ad ovest, con la sponda del Mincio, con il limite esterno della strada comunale di Borghetto e della strada comunale del cimitero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Valeggio sul Mincio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio di verbale di seduta

Alle ore 10,30 del giorno 17 settembre 1952, convocata con lettera raccomandata in data 3 settembre 1952, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Verona.

(*Omissis*).

Valeggio sul Mincio. — La zona di cui si tratta è costituita da vari elementi naturali e monumentali che compongono un insieme di rilevante importanza. E' infatti una valle ubertosa segnata al centro dal corso del fiume Mincio: questo è sbarrato dagli imponenti ruderi della diga e ponte visconteo, sul quale corre attualmente una strada vicinale.

A valle di questa antica costruzione, si stende la frazione di Borghetto, le cui case raggruppate sulle rive del fiume e unite da un ponte in legno e pietra, formano un complesso noto per la sua armoniosità e bellezza.

Il Castello Scaligero le cui strutture esterne ancora conservate sorgono sulla sommità del contiguo colle, completa suggestivamente la località che è in discussione per il vincolo.

I presenti sono concordi nel ritenere che la zona di Valeggio sul Mincio e particolarmente la località denominata Borghetto, riveste ampio valore paesistico e artistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e pertanto all'unanimità approvano la tutela di legge.

L'area da vincolare è determinata in rosso sulla mappa che si allega quale parte integrante del presente verbale. Tale delimitazione, secondo gli accordi a suo tempo presi con l'Amministrazione civica locale, segue i riferimenti:

nord: con la strada del cimitero, con il limite esterno dei mappali numeri 135, 506, 512, 521, 553 e 554;

est: con il limite esterno del mappale n. 555, con la strada del Castello e con la muratura esterna del Castello (verso il mappale n. 612);

sud: con la strada comunale del Mincio a Bastiglia;

ovest: con la sponda del Mincio, con il limite esterno della strada comunale di Borghetto e della strada comunale del cimitero.

(*Omissis*).

(1166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 78.858.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in luogo di quello di L. 100.000.000 autorizzato con decreto interministeriale 11 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1951, n. 61.

(1195)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1953, registro n. 6 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Anguillara Veneta (Padova) di un mutuo di L. 3.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo, Maserada e Spresiano (Treviso), della estensione di ettari 1800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 ottobre 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(1096)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 gennaio 1952, nella zona di Grosseto, dell'estensione di ettari 633 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(1093)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 1° dicembre 1952
registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1953
registro Esercito n. 1, foglio n. 26.

PAGLIANO Carlo fu Maurizio e fu Rambaldi Angela, classe 1889, distretto Savona. — Gli sono ripristinate a decorrere dal 18 ottobre 1952 le seguenti decorazioni al valor militare: medaglia di bronzo al valor militare concessa con regio decreto 4 luglio 1920; croce al valor militare concessa con regio decreto 3 giugno 1926; medaglia d'argento al valor militare concessa con decreto Presidenziale 14 luglio 1948, nonchè tutte le distinzioni onorifiche di guerra già revocate di diritto con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1952, disp. 17, pag. 2116.

(1125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634,25
» Firenze	624,90	633,50
» Genova	624,88	634,50
» Milano	624,91	634,50
» Napoli	624,90	632,50
» Palermo	624,91	634,50
» Roma	624,89	634,50
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	634,25

Media dei titoli del 10 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,40
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	75,70
Id. 5 % 1935	95,45
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,725
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 634,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1953, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal ten. col. in p.a.t. della Guardia di finanza Cacace sig. Oliviero avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. 60469 del 5 novembre 1950, con il quale gli veniva negata l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

(1169)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 giugno 1951, n. 20421.2/9533, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. dott. Vincenzo Aloi, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Vincenzo Aloi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro il prof dott. Raffaele Basso, primario chirurgo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1148)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Differimento delle prove scritte degli esami di procuratore per l'anno 1953

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami di procuratore per l'anno 1953 presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia, fissandosi per le prove scritte i giorni 25 e 26 marzo 1953;

Ritenuta l'opportunità di posticipare la data di dette prove;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con decreto Ministeriale 5 dicembre 1952 per i giorni 25 e 26 marzo 1953, avranno luogo come appresso:

15 giugno 1953, ore 9: diritto civile e amministrativo;
16 giugno 1953, ore 9: procedura civile e penale.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami predetti è fissato al 20 maggio 1953.

Roma, addì 25 febbraio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1953
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 38. — OLIVA

(1200)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sessantaquattro posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 620, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione dei limiti di età per i pubblici concorsi;

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio 3 febbraio 1953 n. 46181/12106, ha dato la propria autorizzazione a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di sessantaquattro posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politiche e sociali, o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori statali o liberi della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso ove consegua la nomina.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 20° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1945;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite è elevato a 44 anni:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:

g) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni di legge in vigore ai mutilati o invalidi di guerra;

h) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;

i) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono esclusi da tale beneficio, gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili statali di ruolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal pre-

fetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè dalle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre, in qualsiasi stadio del concorso, a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 9 del bando di concorso, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto attestante la buona condotta e la idoneità fisica con l'indicazione della statura. Tale disposizione, non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1945 (compresi quelli della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; gli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

e) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

f) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati per servizio, comprovante tale loro qualità;

g) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro a nome del rispettivo padre, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

h) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

i) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

l) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

m) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *l)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, nonchè quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo, quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza senza conseguirvi l'idoneità.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte

1) diritto penale;

2) procedura penale;

3) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale delle persone e della famiglia della proprietà delle obbligazioni della tutela dei diritti);

4) diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale,

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco), a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei decimi, sarà aggiunto un punto di merito per ogni altra lingua estera, che oltre a quella scelta quale obbligatoria, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere dinanzi ad un esperto.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Il candidato che intenda sostenere l'esame su altra lingua estera oltre a quella scelta e sulla telegrafia, stenografia e fotografia, dovrà farne esplicita menzione nella domanda di ammissione.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado undicesimo oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, nonchè l'indennità di servizio speciale di cui alla legge 14 maggio 1949, n. 251.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 8 Interno, foglio n. 6. — MARTORELLA

(1187)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente ordinario presso l'Istituto nazionale di ottica « I.N.D.O. » (Arcetri-Firenze).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto l'art. 12, comma *d*), dello statuto dell'I.N.D.O., approvato con regio decreto 4 giugno 1934, n. 958;

Vista la deliberazione in data 20 gennaio 1953;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente ordinario presso l'I.N.D.O.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi, di età non superiore ad anni trenta, alla scadenza del concorso, e provvisti di laurea in matematica, o in fisica, o in fisica matematica, o in chimica o in ingegneria.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo di L. 24 dovranno pervenire alla Direzione dell'I.N.D.O. non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione di questo bando nella *Gazzetta Ufficiale*. In esse dovrà essere indicato il recapito normale del candidato.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei documenti seguenti

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) estratto del foglio matricolare, o certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

h) diploma originale di una delle lauree indicate all'art. 2. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre copia autentica di esso;

i) altri titoli o documenti che i concorrenti riterranno utile di presentare ai fini del concorso.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della scadenza del concorso.

Tutti i certificati debbono soddisfare alle leggi vigenti sul bollo e quelli provenienti da autorità di fuori della provincia di Firenze debbono essere legalizzati.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti importa l'esclusione dal concorso.

A parità di merito, avranno la precedenza coloro che hanno frequentato il ciclo di conferenze tenute presso l'I.N.D.O. dal 1° dicembre 1952 al 10 gennaio 1953.

Art. 6.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno tempestivamente informati del giorno degli esami, che saranno tenuti presso l'I.N.D.O. in Arcetri-Firenze. Gli esami consisteranno:

a) in una prova orale, sul programma di matematica e di fisica svolto dal candidato nei corsi universitari;

b) in una prova pratica, consistente nella esecuzione di una esperienza nei laboratori dell'Istituto;

c) in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza da parte del candidato di almeno due lingue straniere.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta del commissario governativo dell'Istituto, del direttore dell'Istituto stesso e del professore di fisica dell'Università di Firenze.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice indicherà, con relazione motivata, i tre candidati più meritevoli. La nomina sarà fatta dal commissario governativo.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio, nella data che sarà loro comunicata dal direttore dell'Istituto. Ad essi sarà praticato il trattamento economico pari a quello degli assistenti effettivi dell'Università di Firenze (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 10.

Lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza saranno quelli definiti dall'art. 12 dello statuto dell'Istituto approvato con regio decreto 4 giugno 1934, e che si considera già a conoscenza dei candidati.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso che assumano servizio presso l'Istituto incombe l'obbligo di risiedere in Firenze, di esplicare l'attività prevista dal regolamento interno dell'Istituto stesso; inoltre egli non potrà ricoprire altro ufficio retribuito dallo Stato e da altro ente pubblico.

Per quanto non è specificato nel presente bando, valgono le norme che regolano l'attività degli assistenti dell'Università di Firenze, in quanto applicabili all'ordinamento dell'I.N.D.O.

Il Commissario governativo: ABETTI

(1150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a trenta posti di allievo marconista in prova (gruppo C) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 25 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, col quale furono approvati i ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e fu istituito il ruolo dei marconisti del Genio civile;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1631, contenente norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazioni dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1950, n. 8476, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1950, registro n. 11, foglio n. 102, mediante il quale è stato indetto un concorso per titoli a trenta posti di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile (gruppo *C*);

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1950, n. 4889, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1950, registro n. 22, foglio n. 166, col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso di cui trattasi al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, n. 13820, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento della Commissione stessa;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a trenta posti di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile (gruppo *C*), bandito con il decreto Ministeriale 25 maggio 1950, n. 8476, di cui alle premesse:

1. Calcanti Francesco . punti 55,7
2. Rovenano Antonio » 55,5
3. De Marco Giovanni » 49
4. Tuzzo Liborio, ex combattente » 47,4
5. Ferraiuolo Eugenio, ex combattente » 46,8
6. Quintavalle Athos, ex combattente » 46
7. Testa Giovanni, ex combattente » 45,4
8. Lupi Aldo, ex combattente » 42,6
9. Ciani Teresa » 42,2
10. Vassallo Roberto » 39,7
11. Chiappisi Stefano, ex combattente » 37,4
12. Galante Elio, ex combattente » 36,6
13. Deliso Giambattista, ex combattente » 35,1
14. Fusaro Virgilio, ex combattente » 34,3
15. Scarlata Salvatore, ex combattente » 33,3
16. Schianchi Ferruccio, ex combattente » 26,7
17. Ceriani Adriano, ex combattente » 24,2
18. Dall'Olio Vincenzo, ex combattente » 23
19. Castiglione Aldo, ex combattente » 21,7
20. Livoti Federico, ex combattente » 19,2
21. Di Caro Pietro, ex combattente » 16,6
22. Masala Angelo, ex combattente » 16
23. Nastri Corrado » 12,3

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1953
Registro n. 6, foglio n. 381.

(1172)

PREFETTURA DI NAPOLI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso ad un posto di direttore del pubblico macello e mercato bestiame del comune di Napoli, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 17 settembre 1952, n. 216, pagina 3563, al n. 1 di graduatoria, in luogo di: « Lauria » leggasi: « Laurita ».

(1032)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.